REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione

Attuazione del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Lazio - Fondo Sociale Europeo Asse 1 - Occupazione - Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7 Azione Cardine 19

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta per la realizzazione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul territorio regionale



1.	PREMESSE	3
2.	SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (SATER)	3
	2.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
	3.1 DOCUMENTI DI GARA	
	3.2 CHIARIMENTI	
4. -		
5.	•	
	5.1 Durata	
6.		
7.		
8.		
••	8.1 Requisiti di idoneità	
	8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	
	8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	
	8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI D	
	IMPRESE DI RETE, GEIE	
9.		
ر. 10		
	GARANZIA PROVVISORIA	
12		
13		
1.	GARA	
1 1	SOCCORSO ISTRUTTORIO	
	. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
13	15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
	15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	
	15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	
16	. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA	. 29
17	CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA	. 30
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	. 30
	18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	. 31
	18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNIC 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	
	ECONOMICA	
19	. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DEL	
	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
2C	O. COMMISSIONE GIUDICATRICE	



21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	ED
	ECONOMICHE	36
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	37
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
25	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta per la realizzazione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul territorio regionale

1. PREMESSE

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (di seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio, codice NUTS - ITI4.

CIG 7911542AFC CUP F85G19000050009

Il Responsabile del procedimento (di seguito: RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Paolo Giuntarelli, Dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e università, Diritto allo Studio.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (SATER)

Per l'espletamento della presente procedura la Regione Lazio si avvale del "Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna" (di seguito: SATER), accessibile dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it.

Attraverso il predetto sito si accede alla presente procedura e alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del CAD (di seguito: CAD);
- la registrazione al SATER con le modalità e secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

La presentazione dell'offerta per la presente procedura, le richieste di chiarimenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni devono essere effettuati esclusivamente attraverso il



SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti in formato elettronico sottoscritti con firma digitale.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultante dalla registrazione stessa.

Le registrazioni di sistema sono archiviate e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate e archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del CAD.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul SATER è possibile contattare la casella di posta elettronica info.intercenter@regione.emiliaromagna.it, contattare il numero verde 800 810 799.

2.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore medesimo; ogni azione inerente all'account posta in essere all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al SATER e il suo utilizzo, come pure la partecipazione alla presente procedura, comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide accessibili dalla predetta pagina, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.ito eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;



- 2) Capitolato tecnico (con allegata Scheda tecnica);
- 3) Schema di contratto (con allegato Accordo per il trattamento dei dati);
- 4) Disciplinare di gara:
 - Allegato 1 Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (con Allegati A e B);
 - Allegato 2 Schema di DGUE (operatore economico);
 - Allegato 3 Schema di DGUE (ausiliaria);
 - Allegato 4 Schema di offerta economica;
 - Allegato 5 Schema di dichiarazione di accettazione del patto di integrità.

L'appalto ha ad oggetto solo servizi di natura intellettuale e, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3 del decreto medesimo.

La documentazione di gara è disponibile sul sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it, nella sezione "Bandi e avvisi Altri Enti".

La documentazione di gara è altresì disponibile sul "Profilo di committente" della Regione Lazio www.regione.lazio.it/sitarl nella sezione "Consultazione" - "Bandi di gara ed esiti".

3.2 CHIARIMENTI

È possibile acquisire chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti sul SATER, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide, da inoltrare entro le ore 12:00 del giorno 15/07/2019. Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modalità diversa da quella indicata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it nella sezione "Bandi e avvisi Altri Enti" - "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

3.3. COMUNICAZIONI

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.



Salvo quanto previsto al precedente paragrafo 3.2, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER agli indirizzi PEC dagli stessi indicati in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico provvedere tempestivamente alla modifica dei predetti indirizzi, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione devono essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto, trattandosi della realizzazione di una rete di Hub strettamente connessi e interdipendenti tra loro e rispetto alla Centrale di coordinamento, sia sotto il profilo della progettazione sia sotto quello della gestione.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
1	Affidamento di servizi per la progettazione, realizzazione e gestione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul territorio regionale: - Ambito A) Servizi per la progettazione, realizzazione e gestione della rete territoriale di "Hub cultura-socialità-lavoro"; - Ambito B) Servizi per la gestione delle sedi degli Hub.	79421000	€ 6.545.000,00 di cui: A) € 5.330.000,00; B) € 1.215.000,00.

Importo totale a base di gara	€ 6.545.000,00
-------------------------------	----------------

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, Asse 1 - Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7, Azione Cardine 19.

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività.

5.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari al massimo a 12 mesi - e comunque la scadenza del nuovo contratto non potrà essere fissata oltre la data del 30 settembre 2023 -, per un importo massimo di € 2.088.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto di base, come di seguito indicati: servizi per la realizzazione e gestione della rete di Hub, per una durata pari al massimo a 12 mesi - e comunque la scadenza del nuovo contratto non potrà essere fissata oltre la data del 30 settembre 2023, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 2.088.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 8.633.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.



6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati Membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito: aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice si applica l'art. 47, comma 2 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di inosservanza di tale divieto sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di imprese di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune



può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione associata alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi dalla gara** gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono, altresì, **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto del Ministero



dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione (se a ciò tenuti in ragione del rispettivo ordinamento statutario) nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto di appalto.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- b) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 1.000.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto per le seguenti ragioni:
 - considerata l'entità e la tipologia dei servizi oggetto di appalto, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità economica e finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da fornire idonea garanzia circa la capacità dell'affidatario di far fronte agli oneri finanziari correlati alla gestione dell'appalto;
 - i requisiti di fatturato sono stati fissati con riferimento ai prezzi di mercato, in misura tale da garantire comunque la più ampia partecipazione degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto di appalto, se del caso in forma associata;



 al fine di incentivare la partecipazione in forma associata degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate non è prescritto, per la partecipazione alla gara di soggetti con idoneità plurisoggettiva, il possesso in capo alle mandanti di percentuali minime di fatturato.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVI, parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

- servizi analoghi a quelli oggetto del Capitolato (progettazione e gestione integrata di servizi rivolti ad un'utenza analoga a quella della gara) per un importo minimo pari complessivamente a € 700.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- servizi analoghi a quelli oggetto del Capitolato (progettazione e gestione di servizi informatici) per un importo minimo pari complessivamente a € 100.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante le seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente alle fatture relative al periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:



- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente alle fatture relative al periodo di esecuzione.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilato a quello della mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente paragrafo 8.1 lettera a) deve essere posseduto da:


- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 8.2 lettera b) e all'esecuzione dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 8.3 lettera c) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso. Ciascuno di tali requisiti deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente paragrafo 8.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.



I requisiti relativi al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 8.2 lettera b) e all'esecuzione dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 8.3 lettera c), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, dal consorzio medesimo; Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice si applica l'art. 47, comma 2-bis del Codice.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'**esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi di dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di **esclusione** o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituirla.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione giudicatrice comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 3.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale



Pag. 13 di 40

termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante di quanto subappaltato.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro: la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e



necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:


- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in assegni circolari o bonifico presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT 03 M 02008 05255 0004 00000292;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti:

- a. www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;
- b. www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie;
- c. www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf;
- d. www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 (G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;



- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte con firma digitale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del CAD, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e corredato da: autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del citato CAD;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da un pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. CAD). La copia informatica di documento analogico deve essere così composta: i) copia della garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.



In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del CAD, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/07/2019. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al dato temporale del SATER.

L'offerta deve essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e così composta:

- Busta A Documentazione amministrativa;
- Busta B Offerta tecnica;
- Busta C Offerta economica.

Per partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve:

- 1. accedere al sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
- 2. accedere alla sezione "ACCESSO AREA RISERVATA" Sistema acquisti SATER presente nel box grigio in alto a destra e inserire le chiavi di accesso, cliccando sul link "Accedi";
- 3. accedere all'area "Bandi" "Bandi pubblicati";
- 4. una volta selezionato il bando, nel dettaglio dell'iniziativa cliccare "Partecipa" per accedere alla sezione dedicata alla creazione della propria offerta.


Per una più completa descrizione delle modalità di utilizzo della piattaforma si rinvia alle guide accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide.

I file relativi alla documentazione devono avere una dimensione massima cadauno di 100 MB.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può presentare una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. Non sono ammesse offerte alternative.



Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

Per gli operatori economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, comprese le dichiarazioni integrative della domanda di partecipazione e il DGUE, nonché ogni ulteriore documentazione relativa alla busta A che richieda la sottoscrizione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o dal procuratore (generale o speciale).

Qualora la domanda di partecipazione e/o le dichiarazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico allega anche la procura, nella forma di documento informatico/copia informatica di documento analogico resa conforme ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2 del CAD, ovvero, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".



La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, può essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere all'operatore economico, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

Nel caso di documenti analogici, gli stessi devono essere prodotti in copia informatica a norma del CAD e del d.p.r. 13 novembre 2014.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nel bando.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di



attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione;
- l'omessa o incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni per la partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione denominata "Busta documentazione" gli operatori economici devono inserire la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative della domanda di partecipazione e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.



15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 – Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative e contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma, singola o associata, con la quale partecipa alla gara.


In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi e il ruolo di ciascun operatore economico.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dalla sola impresa che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.



15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, secondo il modello di cui all'Allegato 2 - Schema di DGUE (operatore economico) e come di seguito indicato.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico che svolge il ruolo di ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE redatto secondo il modello di cui all'Allegato 3 Schema di DGUE (ausiliaria), sottoscritto dall'ausiliaria stessa, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

dichiarazione sostitutiva dell'ausiliaria sul possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010



In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, elenca le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente paragrafo 7 (sezioni A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 8.1, lettera a);
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al precedente paragrafo 8.2, lettera b);
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo 8.3, lettera c).

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative



Il concorrente, sempre secondo il modello di cui all'Allegato 1 - Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445:

- 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere f-bis) e fter) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3. dichiara di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività oggetto di appalto; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle attività oggetto di appalto sia sulla determinazione dell'offerta;
- 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 5. dichiara di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- 6. dichiara di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- 7. dichiara di mantenere valida l'offerta per 240 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nel bando;
- 8. autorizza la stazione appaltante, qualora un concorrente eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del Codice;
- 9. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente



nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento medesimo.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

10. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122) oppure dichiara di aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 e allega copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) della domanda di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. dichiara che, in caso di aggiudicazione, si conformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e a comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese del raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;


Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

13. dichiara di essere in possesso della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate e ne indica la serie.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 14. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, in caso di avvalimento, anche il PASSOE dell'ausiliaria e, in caso di subappalto, anche il PASSOE del subappaltatore;
- 15. documentazione comprovante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;



17. dichiarazione di accettazione del patto di integrità come da modello di cui all'Allegato 5 – Schema di dichiarazione di accettazione del patto di integrità.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capofila;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;



- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o non ancora costituito:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del citato CAD;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capofila;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei di imprese;



c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.


La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'offerta economica.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La Busta B - Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica recante una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti, che devono essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato, tenendo presente gli elementi di valutazione di cui al successivo paragrafo 18;
- b) un allegato contenente l'elenco e copia dei *curriculum vitae* (di seguito: CV) in formato europeo delle risorse offerte quali componenti del Gruppo di lavoro per la Centrale di coordinamento, nel rispetto dei profili professionali descritti nel Capitolato. I CV devono essere nominativi e sottoscritti dai soggetti a cui si riferiscono (i CV non sono computati nel limite delle pagine di seguito indicato);
- c) un allegato contenente la descrizione analitica dei locali proposti quali sedi degli Hub, con riferimento al possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui alla Scheda tecnica allegata al Capitolato, e relativa planimetria;
- d) documentazione attestante la disponibilità dei locali proposti quali sedi degli Hub in relazione all'arco temporale di durata delle attività (preliminare di contratto di compravendita, opzione di affitto condizionata all'aggiudicazione, dichiarazione di impegno del locatore, ecc.);
- e) un allegato contenente il progetto tecnico con le relative soluzioni di approntamento e di gestione dei locali proposti quali sedi degli Hub, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche descritti nella Scheda tecnica allegata al Capitolato;
- f) un allegato contenente l'elenco degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche che l'operatore economico intende fornire per il funzionamento degli Hub con la descrizione dettagliata delle stesse e le modalità previste per il loro utilizzo;
- g) un allegato contenente il cronoprogramma sulla tempistica di realizzazione e messa a regime della rete di Hub, dalla quale si evinca chiaramente la sequenza delle fasi rispetto a ciascuna Linea di attività e alla interrelazione tra tutte le Linee stesse.

La suddetta relazione deve:



- 1. essere compilata su fogli di formato DIN A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando un font Times New Roman 12 pt, interlinea singola;
- 2. essere contenuta in massimo 50 pagine solo fronte, esclusi indice e copertina;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e nella documentazione di gara, **pena l'esclusione**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 15.1.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La busta C - Offerta economica contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta secondo il modello di cui all'Allegato 4 – Schema di offerta economica.

L'operatore economico compila l'offerta economica inserendo nel campo previsto il valore complessivo offerto, IVA esclusa, per la realizzazione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul territorio regionale, secondo le specifiche del Capitolato.

Il valore complessivo posto a base d'asta è pari ad € 6.545.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Si precisa che:

- il prezzo unitario offerto non può essere pari a 0 (zero);
- il valore complessivo offerto dal concorrente non dovrà risultare superiore al valore complessivo posto a base d'asta.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:



	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri discrezionali elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "E" vengono indicati i punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

A		В	С	D	E	F
Criterio di valutazione		Punti max		Sub-criterio di valutazione	Peso del sub-criterio	Cod.
	1 Qualità del servizio	38	1.	Adeguata analisi degli elementi di contesto (socio-economici del territorio, normativi, organizzativi, tecnici, ecc.)	6	а
			1. 2	Completezza e dettagliata articolazione delle attività, con particolare riferimento alle modalità di erogazione nei confronti di utenti in condizioni di svantaggio e vulnerabilità	7	Ь
1			1. 3	Validità e affidabilità delle soluzioni metodologiche e operative individuate per l'erogazione del servizio in riferimento a ciascuna Linea dell'Ambito A) del Capitolato	9	С
			1.	Coerenza delle soluzioni logistiche proposte rispetto alle esigenze rappresentate nel Capitolato	5	d
			1. 5	Coerenza delle soluzioni individuate per l'approntamento e la gestione degli Hub rispetto alle esigenze rappresentate nel Capitolato	5	e
			1. 6	Servizi aggiuntivi proposti, connessi a quelli descritti nel Capitolato e utili al miglioramento dell'efficacia ed efficienza degli stessi	6	f



			2.	Chiara indicazione dei ruoli dei singoli soggetti coinvolti e delle funzioni assegnate	5	g
	Modello organizzativo	17	2. 2	Chiara definizione delle modalità di gestione e monitoraggio del progetto e di raccordo con l'Amministrazione	4	h
2			2. 3	Livello di cantierabilità complessiva del servizio offerto (intesa come attitudine intrinseca al rapido raggiungimento degli standard operativi e qualitativi attesi)	4	i
		20	2. 4	Livello di aderenza della gestione aziendale agli standard etici di responsabilità sociale d'impresa, quali il rispetto dei diritti umani della filiera di produzione dei lavoratori (in particolare donne e minori) e dei consumatori, nonché il rispetto della sicurezza e salubrità sul posto di lavoro	4	j
			3. 1	Rispondenza e adeguatezza del Gruppo di lavoro proposto rispetto a quanto previsto dal Capitolato (art. 6)	5	k
	Gruppo di lavoro		3. 2	Rispondenza del profilo professionale proposto per il ruolo di Capo progetto di cui all'art. 6 del Capitolato, sotto il profilo della consistenza e coerenza delle esperienze pregresse	5	l
3			3. 3	Rispondenza dei profili professionali proposti per gli Esperti senior di cui dell'art. 6 del Capitolato, sotto il profilo della consistenza e coerenza delle esperienze pregresse	5	m
			3. 4	Rispondenza dei profili professionali proposti per i ruoli di Esperti junior di cui dell'art. 6 del Capitolato, sotto il profilo della consistenza e coerenza delle esperienze pregresse	5	n
To	tale	75			75	

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi di valutazione cui è assegnato un punteggio nella colonna "E la commissione giudicatrice attribuirà un coefficiente sulla base di sei giudizi predeterminati secondo quanto indicato nella tabella che segue.



A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico, così come indicato nella tabella che segue.

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Inadeguato	0,2
Non valutabile	0,0

I punteggi attribuiti per ciascun sub-criterio risulteranno dal prodotto tra il coefficiente matematico assegnato collegialmente dalla commissione giudicatrice (da 0 a 1) e il massimo punteggio attribuibile per ciascun sub-criterio.

Il punteggio complessivo riportato da ciascuna offerta tecnica risulterà dalla seguente operazione: per ciascun sub-criterio verrà calcolato il prodotto tra il punteggio massimo attribuibile allo specifico sub-criterio (ad es., sub-criterio 1.1, 6 punti) e il coefficiente collegialmente assegnato dalla commissione giudicatrice (ad es., giudizio sufficiente, coefficiente 0,6 (prodotto = 3,6 dato da 6*0,6).

Qualora la commissione giudicatrice lo ritenesse necessario, potrà assegnare coefficienti intermedi (ad es., buono/ottimo, coefficiente 0,9).

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 a 1, calcolato tramite la seguente formula "bilineare":

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti X = 0.85

Amax = valore del ribasso più conveniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi,



procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

 $Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + Cni \times Pn$ dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente subcriterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente subcriterio di valutazione b, del concorrente i;

•••••

Cni = coefficiente subcriterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso subcriterio di valutazione a;

Pb = peso subcriterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

Ugualmente, al momento debito (v. successivo paragrafo 21), la commissione giudicatrice determinerà il punteggio conseguito da ciascun offerente relativamente all'offerta economica moltiplicando il coefficiente attribuito a ciascuna offerta per l'elemento prezzo (secondo la formula indicata al precedente paragrafo 18.3) al massimo punteggio disponibile per l'offerta economica (come detto, pari a 25).

Tanto il punteggio tecnico quanto quello economico saranno arrotondati alla seconda cifra decimale maggiormente prossima.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16/09/2019 alle ore 10:00, presso la sede della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, stanza 3 Piano 10 – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it nella



sezione "Bandi e avvisi Altri Enti" - "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura, almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno tre giorni prima della data fissata.

Il RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di presentazione dell'offerta.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, è dato avviso ai concorrenti, entro un termine non superiore a cinque giorni, con le modalità di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).



La stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche e si darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:



- 1. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- 2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- 3. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP - tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del Contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.



Il Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato secondo le forme e le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del Codice.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del Contratto. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7 del Codice.



L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c-bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del REG. (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Allegato 1 Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Allegato 2 Schema di DGUE (operatore economico);
- Allegato 3 Schema di DGUE (ausiliaria);
- Allegato 4 Schema di offerta economica;
- Allegato 5 Schema di dichiarazione di accettazione del patto di integrità.